



**Associazione Donne contro la Discriminazione
Casa delle Donne**

Via Dora Baltea, 1 – 10015 Ivrea
Tel. 0125/49514

www.casadonneivrea.it

E-mail casadonne@assdonnaevrea.191.it

Banca del tempo bancadelttempo.ivrea@gmail.com

STATUTO

ART. 1 – E' costituita a tempo indeterminato l'Associazione Donne contro la Discriminazione con sede in via Dora Baltea, 1 in Ivrea

ART. 2 – L'Associazione si ispira ai principi di solidarietà umana, non ha scopo di lucro e si propone di:

- Attivare la lotta contro ogni forma di violenza contro le donne, specialmente quella sessuale;
- Difendere le donne nei momenti di confronto con la giustizia e le istituzioni, tramite la consulenza legale e la mobilitazione delle donne, la costituzione di parte civile nei processi penali e ogni altra iniziativa giudiziaria a tutela dei diritti e degli interessi delle donne;
- Organizzare un punto di riferimento per la tutela, per la consulenza e l'assistenza dei diritti delle donne;
- Elaborare studi e ricerche, promuovere convegni e incontri sul tema della discriminazione favorendo l'incontro, la conoscenza ed il confronto fra donne ed in particolare con donne immigrate al fine di agevolare il loro inserimento e favorire la crescita di una società multietnica;
- Promuovere iniziative culturali volte a sensibilizzare l'opinione pubblica, i mass-media, le istituzioni e gli organismi che operano nel campo sociale sul tema in oggetto;
- Promuovere iniziative volte a dare spazio all'espressione artistica e culturale delle donne;
- Promuovere iniziative volte a valorizzare l'uso del tempo delle donne mediante scambi di attività e saperi, basati sui principi fondamentali della parità e della solidarietà.

ART. 3 – Possono divenire socie tutte le donne che accettano i principi dello statuto.

Ogni socia maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli direttivi dell'Associazione

Ogni socia ha diritto di accedere alle cariche sociali.

ART. 4 – Le socie sono tenute a versare all'Associazione la tassa di iscrizione e la quota annua nella misura che verrà stabilita anno per anno dall'Assemblea.

Il versamento della quota annuale deve essere effettuato entro il 28 febbraio di ogni anno. La socia non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'Associazione né fruire dei servizi sociali.

La quota è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

ART. 5- La qualità di socia si perde per i seguenti motivi:

- a) Dimissioni
- b) Morosità: Il ritardo nel pagamento della quota sociale annuale provocherà la perdita della qualità di socia.
- c) Esclusione: l'Assemblea può escludere la socia che abbia tenuto un comportamento contrastante con i principi dell'Associazione previa richiesta di comunicazione scritta

contenente eventuali giustificazioni da inviarsi al domicilio indicato dall'aderente all'atto dell'iscrizione almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione.

ART. 6 – Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea delle socie
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) La Presidente

ART. 7 – L'Assemblea è composta da tutte le aderenti all'Associazione e le sue deliberazioni assunte in conformità della legge e del presente Statuto vincolano tutte le socie ancorchè non intervenute o dissenzienti.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e per il rinnovo degli organi sociali e per discutere ed approvare i programmi di attività.

Le Assemblee sono convocate dal consiglio direttivo presso la sede o in altra località mediante affissione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno affisso in bacheca presso la sede almeno trenta giorni prima rispetto alla data di convocazione dell'assemblea.

Possono essere convocate anche in via ordinaria dalla Presidente e in via straordinaria dal Direttivo o da 1/10 delle socie.

E' ammessa la partecipazione a mezzo delega (1 o 2) da conferirsi esclusivamente ad altre socie.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

E' espressamente previsto, ai sensi dell'articolo 2532 C.C. secondo comma, il principio del voto singolo.

Gli organi amministrativi sono liberalmente eleggibili.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/10 delle socie di inviarsi al Consiglio Direttivo presso la sede a mezzo lettera raccomandata.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro i quindici giorni successivi alla convocazione dell'assemblea le socie che ne hanno fatto richiesta potranno provvedere direttamente.

Di ogni assemblea viene redatto verbale scritto a cura di una socia nominata dall'assemblea.

ART. 8 – Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti la metà più una delle associate.

Le assemblee di seconda convocazione deliberano validamente qualunque sia il numero delle associate intervenute.

Sono approvate le proposte con voto favorevole della maggioranza delle presenti.

Per le nomine alle cariche sociali basta la maggioranza relativa dei voti presenti. E' invece richiesto il voto favorevole dei 2/3 delle presenti per modificare lo statuto dell'associazione; è richiesta la presenza dei 3/4 delle socie per lo svolgimento che deve essere approvato dall'unanimità.

ART. 9 - L'assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione.

ART. 10 – Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi da tale data il Consiglio Direttivo deve redigere un rendiconto economico e finanziario.

ART. 11 – Entro e non oltre quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio dovrà essere convocata l'assemblea per l'approvazione del rendiconto.

ART. 12 – Eccetto nel caso in cui, prima dell'inizio della votazione, venga fatta richiesta da parte di una avente diritto al voto di procedere per votazione segreta e questa sia accettata dalla maggioranza delle votanti, il voto sarà palese.

In questo caso verranno nominati uno o più scrutatori per garantire la segretezza del voto.

ART. 13 – il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 11 socie e svolge le seguenti attività:

- Cura e coordina l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea ed in particolare quelle relative al programma delle attività sociali;
- Convoca l'assemblea delle socie;
- Discute ed elabora il bilancio preventivo e consuntivo;
- Cura la gestione finanziari dell'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, salvo dimissioni o revoche da parte dell'assemblea e sono rieleggibili.

L'Assemblea avrà facoltà di emettere un regolamento per le attività dell'Associazione, ovvero più regolamenti per i singoli settore di attività.

ART. 14 – Il Consiglio direttivo è convocato con avviso contenente l'ordine del giorno affisso in bacheca.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le dichiarazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza delle presenti.

ART. 15 – Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri la presidente: la presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale: la presidente può conferire, sia a soci che a terzi, procure speciali o -ad negotia- per determinati atti, categorie di atti o altri incarichi.

ART. 16 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote sociali di iscrizione deliberate dall'assemblea;
- dalle quote annuali stabilite periodicamente dall'assemblea;
- da ogni bene mobile o immobile che diverrà di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura;
- da proventi di gestioni di iniziative occasionali.

ART. 17 – l'Associazione può avvalersi dell'opera di consulenti e collaboratori di lavoro autonomo per perseguire le finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo in ordine all'opportunità di valersi dell'attività di consulenza e/o collaborazione, sceglierà la persona fisica e stabilirà il compenso.

Le attività di cui all'art. 2 sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dalle proprie aderenti.

L'attività delle aderenti non può essere retribuita in alcun modo, compresi i ruoli delle cariche negli organi sociali, salvo rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e previa documentazione.

ART. 18 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con le maggioranze previste dall'art. 8 del presente statuto;

L'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che dovranno provvedere al saldo di tutte le presenze passive.

Le somme restanti saranno devolute ad altre associazioni di volontariato con finalità analoghe o identiche all'Associazione.